

(N. 2634)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1967

Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle Forze Armate, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle Forze armate, stabilisce che detto Consiglio siede in riunione plenaria per le questioni che interessano più di una Forza armata ed esamina, invece, per Sezione i problemi che riguardano una sola Forza armata.

In seguito alla costituzione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, delle direzioni generali interforze, le quali possono predisporre atti di interesse comune a più Forze armate, sono sorte perplessità circa i criteri che le direzioni generali in parola debbono seguire per la richiesta di parere al Consiglio predetto in materia contrattuale.

Invero, l'interpretazione letterale della norma di cui al citato articolo 4 porterebbe a far ritenere che il Consiglio debba essere

sentito a Sezioni riunite per qualsiasi contratto che comunque interessi più di una Forza armata, cioè anche quando l'importanza dell'atto non sia tale da giustificare il suo esame ad un così alto livello.

Senonchè, una siffatta procedura darebbe luogo a notevoli inconvenienti sia per le difficoltà connesse alla convocazione di un organo complesso qual è il Consiglio superiore delle Forze armate in seduta plenaria, sia per gli inevitabili ritardi che la stessa comporterebbe sul corso delle pratiche.

Ai cennati inconvenienti potrebbe ovviarsi chiedendo, per i contratti riguardanti più Forze armate, il parere della Sezione corrispondente alla Forza armata maggiormente interessata ai contratti medesimi (ad esempio per specifica competenza tecnica), ma ad una soluzione del genere sembra opporsi, come già detto, la dizione letterale della norma di cui trattasi.

Per una più completa disamina del problema, va posto in rilievo che anche dopo la riorganizzazione degli uffici centrali della Difesa, i contratti più numerosi ed importanti saranno pur sempre quelli per i quali sussiste un interesse esclusivo o, comunque, prevalente di Forza armata e che, d'altra parte, contratti riguardanti più Forze armate si sono già avuti in passato: questi ultimi contratti sono stati di regola esaminati per Sezione sulla base del criterio della specifica competenza tecnica (ad esempio: acquisto di elicotteri effettuato dall'Aeronautica per l'Esercito e la Marina) senza dar luogo ad inconvenienti di sorta.

In relazione a quanto precede e tenuto conto che, nella nuova situazione, il problema in esame assumerà presumibilmente un rilievo più ampio che nel passato, si ravvisa la necessità di un provvedimento legislativo inteso a modificare il menzionato articolo 4 della legge n. 167 nel senso di stabilire che:

a) fermo restando il principio secondo il quale il Consiglio si pronuncia in riunione plenaria sulle questioni interessanti più Forze armate e per Sezione su quelle riguardanti una sola di esse, i progetti di contratti e transazioni di cui all'articolo 11, lettera f), della stessa legge n. 167 che riguardano più Forze armate sono esaminati, per designa-

zione del Presidente dello stesso Consiglio, dalla Sezione corrispondente alla Forza armata per la quale, in rapporto all'oggetto, i progetti medesimi presentano — per ragioni di specifica competenza tecnica o per prevalente interesse — una maggiore importanza;

b) in tali casi detta Sezione è integrata, per ciascuna delle altre Forze armate interessate ai progetti, da un membro ordinario o straordinario, con diritto a voto, designato dal rispettivo Presidente di Sezione.

Con l'occasione, poi, si ritiene opportuno integrare il secondo comma dell'articolo 7 della ripetuta legge n. 167, allo scopo di includere il Segretario generale della difesa ed i direttori generali delle direzioni generali interforze tra i componenti del Consiglio per i quali è prevista la partecipazione alle riunioni di ciascuna delle tre Sezioni del Consiglio medesimo, partecipazione in atto condizionata dal primo comma di detto articolo 7 all'appartenenza « alla rispettiva Forza armata ».

A quanto sopra provvede l'unito disegno di legge sul quale si è pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore delle Forze armate.

L'iniziativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle Forze armate è articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Esercito, Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Marina, Consiglio superiore delle Forze armate — Sezione Aeronautica.

Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano più di una Forza armata e per Sezione quelle che riguardano una solo Forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera f), che riguardano più Forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione del Presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Sezione del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre Forze armate interessate all'atto da un membro, ordinario o straordinario, con diritto a voto, designato dal rispettivo Presidente di Sezione ».

Il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori generali che soprintendono ad attività comuni alle tre Forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro supplenti, partecipano a ciascuna delle tre Sezioni ».